

Ordinanza n. 14 del 14 Aprile 2015

Conferma dell'istanza MUDE di cui al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 131/2013

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *"Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *"L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012"*;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015"*.

Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₀)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E₁, E₂ o E₃)”* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti dai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* e successive modifiche ed integrazioni
- n. 131 del 18 ottobre 2013 *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”* e successive modifiche ed integrazioni;

Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: *“9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”*.

Ritenuto che delle 7.305 istanze di “*dichiarazione di impegno per la ricostruzione*” presentate sulla piattaforma MUDE ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e dell’articolo 6 comma 1 dell’ordinanza n. 131/2013 soltanto 2112 si sono trasformate in domande di contributo.

Rilevato pertanto, ai fini della programmazione finanziaria e dei periodici monitoraggi richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di dover accertare quali delle suddette istanze rimangono ancora in essere ai fini della successiva presentazione della domanda di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi.

Sentito nella seduta del 17 marzo 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. Entro il 15 maggio 2015 i soggetti che hanno inviato l’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 131/2013, Modulo MUDE “*dichiarazione impegno per ricostruzione*”, di seguito denominata prenotazione, contenente l’impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi, qualora non avessero già provveduto al deposito della suddetta domanda, sono tenuti a confermare la validità della prenotazione stessa mediante l’invio, tramite piattaforma informatica MUDE, del Modulo “*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*”. Restano confermati i presupposti stabiliti dal comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 che consente l’invio della conferma di prenotazione esclusivamente per gli edifici dichiarati inagibili prima del 31 marzo 2014.
2. Coloro che hanno già effettuato una “*richiesta di contributo per la ricostruzione*” a seguito di una “*dichiarazione impegno per ricostruzione*” senza però depositarla per mero errore materiale all’interno del medesimo fascicolo di quest’ultima dovranno comunque dichiararlo barrando il campo NON APPLICA indicando il numero MUDE della “*richiesta di contributo per la ricostruzione*” alla quale fare riferimento all’interno del Modulo “*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*”.
3. Coloro che non intendono confermare la “*dichiarazione impegno per ricostruzione*” depositata in precedenza dovranno comunque dichiararlo barrando il campo NON CONFERMA all’interno del Modulo “*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*” indicando la motivazione della mancata conferma.

4. Coloro i quali abbiano, anche erroneamente, inviato la prenotazione sulla piattaforma MUDE, ma intendono presentare domanda di contributo ai sensi dell'ordinanza 57/2012, su piattaforma SFINGE, sono tenuti a compilare il suddetto modulo "*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*" contenente anche la richiesta di trasferimento.
5. L'invio del Modulo "*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*", completo in ogni parte ed allegato, consente al comune di prendere atto della permanenza dei presupposti per richiedere il contributo e della volontà di depositare il progetto ed eseguire l'intervento nei tempi stabiliti dalle citate ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi. Il Comune, prima di procedere all'esame della domanda ed alla eventuale concessione del contributo verifica la presenza sia della prenotazione di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 131/2013 che della sua conferma ai sensi del comma precedente, oppure, nei casi di cui al comma 2 la presenza della sola conferma.
6. Il mancato invio del Modulo "*conferma dichiarazione impegno per ricostruzione*" comporta la decadenza della prenotazione e l'irricevibilità della successiva domanda di contributo ai sensi del comma 3 dell'art. 3 e del comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 131/2013.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna lì, 14 aprile 2015

Stefano Bonaccini